

# COMUNE DI AREZZO

*Il Sindaco*



## **Relazione sulle risultanze e sullo stato di attuazione del “Piano Operativo di Razionalizzazione” (POR) delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dal Comune di Arezzo**

*(art. 1, comma 612, L. n. 190/2014 e s.m.i.)*

*Approvata dal Consiglio C.C. n. 107 del 13 marzo 2016*



## SOMMARIO

<b>1. PREMESSA</b> .....	2
<b>2. LE OPZIONI STRATEGICHE CHE HANNO AVUTO PERFEZIONAMENTO</b> .....	12
<b>3. LE OPZIONI STRATEGICHE AVVIATE O IN CORSO DI ATTUAZIONE</b> .....	17
<i>3.1 – L'operazione aggregativa tra le due società in house providing "ATAM SpA" ed "Arezzo Multiservizi srl"</i> .....	17
<i>3.2 – L'operazione di aggregazione tra le utilities del settore energetico e di quello dei rifiuti</i> .....	18
<b>4. LE "OPZIONI STRATEGICHE" DI RIORGANIZZAZIONE RISPETTO ALLE QUALI E' IN CORSO UNA PRODROMICA AZIONE CONCERTATIVA CON ALTRI SOCI PUBBLICI</b> .....	20
<b>5. CONSIDERAZIONI E VALUTAZIONI CONCLUSIVE</b> .....	23



## I. PREMessa

L'art. 1, comma 612 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)», obbligava gli Organi di vertice delle PP.AA. indicate al comma 611 - tra cui sono nomenclati anche i Comuni - ad adottare, entro il termine ordinatorio del 31 marzo 2015, un "Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute" (di seguito indicato con l'acronimo "POR"), rispondente, quanto meno, ai principi declinati dal comma 611 della stessa legge 190/2014, e...in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenuto conto dei seguenti criteri:

I rifinanziamenti  
normativi

a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o chiusura;

b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate e da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione e di internalizzazione delle funzioni;

d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;

e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni...».

La norma sopra richiamata, peraltro, obbliga i soggetti di vertice delle PP.AA. interessate, tra cui i Sindaci dei Comuni, a predisporre, entro il termine del 31 marzo 2016, «...una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata sul sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33...».

L'attività di  
approvazione del  
POR

La Giunta Comunale di Arezzo, con deliberazione n. 12 del 21 gennaio 2015, approvava l'avvio del processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, dando atto che il relativo piano operativo di razionalizzazione avrebbe dovuto essere predisposto, previa approvazione da parte del competente Organo consiliare, entro il termine del 31 marzo 2015. Il Consiglio Comunale di Arezzo, con deliberazione n. 50 del 9 aprile 2015, approvava il POR e l'allegata "relazione tecnica illustrativa". In data 23 aprile 2015, con propria comunicazione, il Vice sindaco reggente trasmetteva la citata deliberazione consiliare n. 50/2015 con i relativi allegati alla competente Sezione Regionale per la Toscana della Corte dei Conti, in conformità alle previsioni normative. Il Consiglio Comunale, al punto 4) del dispositivo della citata deliberazione n. 50/2015, declinava altresì, le modalità e i tempi di attuazione del POR, dando all'uopo mandato «...al Sindaco, alla Giunta Comunale ed agli Uffici e Servizi, ciascuno per quanto di competenza, di avviare ogni operazione utile al fine del conseguimento degli obiettivi prefissati nel Piano di razionalizzazione entro il termine del 31 dicembre 2015, comprese le operazioni straordinarie, da intendersi autorizzate sin d'ora ove rispondenti alle precise previsioni del Piano stesso, nonché le procedure di dimissioni delle partecipazioni incompatibili, comunque nel rispetto delle procedure previste dalle vigenti disposizioni normative e tenuto conto delle clausole di prelazione/gradimento contemplate dai vari statuti delle società interessate, in quanto legittime e conformi con la normativa pubblicistica di riferimento, anche nelle eventuali sedi assembleari societarie...».





Occorre dare conto del fatto che l'Amministrazione comunale di Arezzo è stata oggetto di rinnovo nella tornata elettorale del giugno 2015, con conseguente insediamento e perfezionamento delle nomine dei nuovi Organi dell'Ente solo dal successivo mese di luglio 2015.

Dalla relazione tecnica allegata al POR emergevano, tra l'altro, le seguenti valutazioni conclusive di sintesi: «...L'analisi sin qui operata in relazione agli aspetti generali derivanti dalle disposizioni di cui all'art. 1, commi 611 e ss. Legge 190/2014 (parte prima), seguita dall'esame delle singole realtà societarie partecipate dal Comune di Arezzo, condotto alla luce delle indicazioni rese dalla Giunta Comunale con la menzionata deliberazione n. 12 del 21/01/2015 (parte seconda), ha consentito di mettere in luce i principali elementi di attenzione per l'Amministrazione comunale chiamata ad esprimersi in merito al processo di razionalizzazione delle partecipazioni e società partecipate. In taluni casi sono emerse condizioni favorevoli all'attuazione di azioni rispetto alle quali può ragionevolmente attendersi un positivo esito. È questo, tipicamente, il caso delle società in pieno controllo dell'Ente, elemento che, da solo, consente la più ampia libertà di scelta tra le diverse opzioni di razionalizzazione tecnicamente ammissibili. Altre volte, emergono fattori che limitano la percorribilità di alcune tipologie di strategie, soprattutto in ragione del minor peso della quota di partecipazione detenuta rispetto alla complessiva composizione sociale e quindi all'effettiva capacità di "controllo" assembleare del Comune di Arezzo. La somma delle opzioni indicate, pesate alla luce delle considerazioni tecniche specifiche di ciascuna società in esame, viene di seguito sinteticamente riprodotta in scheda, al fine di una più agevole lettura e individuazione...».

La Giunta Comunale, con deliberazione n. 567 del 17 novembre 2015, successivamente integrata e modificata "in parte qua" con propria deliberazione n. 656/2015, in attuazione della delega ricevuta dal Consiglio nella medesima deliberazione n. 50/2015, provvedeva ad approvare ed avviare, nei termini decisionali, con le modalità procedurali e per le motivazioni indicate nella successiva tabella A di riepilogo, alcune delle opzioni previste dal POR nei termini indicati e con la proroga temporale prevista dalla deliberazione n. 656/2015.

La deliberazione attuativa del POR

Tabella 1 - Individuazione delle opzioni attuabili nell'ambito del POR approvato con deliberazione C.C. n. 50/2015

SOCIETÀ	Opzioni POR	Denominazione opzioni	Data della decisione	Efficacia determinata in attuative della Giunta Comunale	SOCIETÀ	Opzione di attuazione	modalità di attuazione e motivazioni della scelta	TEMPISTICHE ATTUATIVE
								IN CUI È PREVISTO
A.F.M. SpA	01.A	Alienazione delle azioni attualmente detenute	11-06-15	SI	Per le criticità attuative rilevate si rimette all'Allegato 2 del P.O.R., approvato con deliberazione C.C. n. 50/2015	ATTESA	Viste le criticità rilevate nella relazione allegata al POR e considerata la non chiarezza probante rispetto all'opzione evidenziata, la Giunta ritiene di dover rivalutare l'opzione 01.A in relazione alle riforme delle società partecipate previste nella delega legislativa di cui all'art. 18 della L. 124/2015 e tenuto conto dei vincoli contrattuali che legano l'Amministrazione comunale al socio privato di maggioranza, e norma del DPR 133/2006	L'opzione sarà rivalutata entro 6 mesi dall'entrata in vigore del decreto delegato di cui all'art. 18 della L. 124/2015
	01.B	Cessione delle partecipazioni	11-06-15	SI	Per le criticità attuative rilevate si rimette	ATTESA	Viste le criticità rilevate nella relazione allegata al	L'opzione sarà rivalutata entro 6



SOCIETÀ	Opzioni P.O.R.	Denominazione opzione	Scadenza decisione	Richiesta determinata con attualità della Giunta Comunale	NOTE	Opzione da attuare	modalità di attuazione e emulazione della scelta	TEMPORALE
								ATTIVITÀ
								(N.D. = "non applicabile")
		Farmaceutiche comunali con contestuale privatizzazione totale della società, o cessione della sola titolarità della farmacia.			all'allegato 2 del P.O.R., approvato con deliberazione C.C. n. 30/2015		PCR e considerata la non criticità ordinamentale rispetto all'opzione individuata, la Giunta ritiene di dover risolvere l'opzione O.C.2 in relazione alla riforma delle società partecipate, prevista nella delibera legislativa di cui all'art. 38 della L. 124/2015, tenuto conto dei vincoli contrattuali che legano l'Amministrazione comunale al socio privato di maggioranza a norma del DPR 532/1996.	mesi dall'entrata in vigore del decreto delegato previsto dall'art. 38 della L. 124/2015.
	O1.C	Espropriazione delle azioni in mano privata	31-dic-15	M	Per le criticità attivate rilevate si rinviata all'allegato 2 del P.O.R., approvato con deliberazione C.C. n. 30/2015	NO	La Giunta ritiene che la scelta di privatizzazione sostanziale della società A.F.M. SpA, operante nel 2002, debba al momento considerarsi essere irreversibile; pertanto l'opzione O.C.2 dovrà ritenersi, allo stato, "non percorribile".	N.D.
AISA SpA	O2.A	Scioglimento della società, previa liquidazione	31-dic-15	SI	Per le criticità attivate rilevate si rinviata all'allegato 2 del P.O.R., approvato con deliberazione C.C. n. 30/2015	ATTESA	La Giunta, visto le criticità rilevate nel PCR e tenuto conto della partita aperta offerente alla definizione della cessione dei crediti "TSA", già di proprietà di AISA SpA, in favore del gestore unico di Bocine SO TOSCANA srl, in esecuzione degli specifici accordi di gara e tenuto conto della strategicità di tale partita dell'attivo patrimoniale anche in relazione agli esiti di una liquidazione "in bonis", ritiene di attendere la conclusione del procedimento "in quo", salvo alcuna disposizione summativa sopravveniente.	N.D.
	O2.B	Scissione parziale proporzionale in favore di AISA Impianti S.p.A.	31-dic-15	SI	Per le criticità attivate rilevate si rinviata all'allegato 2 del P.O.R., approvato con deliberazione C.C. n. 30/2015	ATTESA	La Giunta, visto le criticità rilevate nel PCR e tenuto conto della partita aperta offerente alla definizione della cessione dei crediti "TSA", già di proprietà di AISA SpA, in favore del gestore unico di Bocine SO TOSCANA srl, in esecuzione degli specifici accordi di gara e tenuto conto della strategicità di tale partita dell'attivo patrimoniale anche in relazione agli esiti di una liquidazione "in bonis",	N.D.



SOCIETA'	Opzioni FOR	Denominazione opzione	Scadenza decisione	Esistenza determinati atti attuative della Giunta Comunale	NOTE	Opzione da attuare (SÌ, NO, ATTESA)	modalità di attuazione e motivazioni della scelta	TEMPISTICHE ATTUATIVE (Sì, N, T, non determinati)
							ritiene di attendere la conclusione del procedimento "de quo", salvo diversa disposizione normativa sopravveniente	
AGA IMPIANTI SpA	03.A	Aumento di capitale e servizio dell'operazione di riduzione parziale proporzionale di A.I.S.A. S.p.A. (a sua volta finalizzata allo scioglimento, previa liquidazione, della società), e conferimento della quota di partecipazione in SEI Toscana S.r.l.	31-dic-15	Sì	Per le criticità attuative rilevate si rimette all'allegato 2 del P.O.R., approvato con deliberazione C.C. n. 56/2015	ATTESA	La Giunta, vista le criticità rilevate nel FOR e tenuto conto della partita aperta afferente alla definizione della creazione del credito "Tut", già di proprietà di AGA SpA, in favore del gestore unico di Socma 100 TOSCANA srl in esecuzione degli specifici accordi di parità e tenuto conto della strategia di tale partita dell'ottimo patrimoniale anche in relazione agli esiti di una liquidazione "in bonis", ritiene di attendere la conclusione del procedimento "de quo", salvo diversa disposizione normativa sopravveniente.	N.B.
	03.B	Operazione straordinaria di fusione, per incorporazione o per unione, di CONGAS S.p.A. (che conseguentemente cesserebbe di esistere), e conferimento della quota di partecipazione in ESTRA S.p.A.	31-dic-15	Sì	Per le criticità attuative rilevate si rimette all'allegato 2 del P.O.R., approvato con deliberazione C.C. n. 56/2015	Sì	In relazione all'operazione in questione la Giunta ritiene di dover attuare un percorso di consultazione degli altri soci pubblici, dell'Amministrazione unica di Coing SpA e del Presidente di AGA IMPIANTI SpA, al fine di verificare la sussistenza delle condizioni per addebiitare alla formazione di un quorum maggioritario utile alla deliberazione di fusione, attesa che il Comune di Arezzo non possiede, ut singul, le quote azionarie necessarie.	La Giunta dà mandato all'Assessore delegato alle società partecipate, al fine di effettuare la predetta verifica e relazionare in merito entro mesi 6 dall'adozione della presente deliberazione
ATAM SpA	04.A	Aggregazione mediante operazione straordinaria di fusione per incorporazione o per unione.	30-set-15	Sì	Le società debbono presentare un progetto di fusione entro 3-6 mesi dal 30 marzo 2015. Per le criticità attuative rilevate, si rimette all'allegato 2 del P.O.R. approvato con deliberazione C.C. n. 56/2015	Sì	Si accoglie in pieno le motivazioni e le finalità espresse nel FOR. La Giunta ritiene che, sia per le dimensioni patrimoniali che per i volumi di fatturato, si debba prendere in considerazione l'ipotesi della fusione per incorporazione della società Arezzo MultiServizi S.r.l. in ATAM SpA.	Poiché il termine per la presentazione di una bozza di progetto di fusione è scaduto il 30 settembre 2015, tenuto conto dell'intervento rinnovo degli Organi amministrativi del Comune e della necessità di verificare lo stato della governance delle due società interessate all'operazione di fusione, il termine per la presentazione del





SOCIETÀ	Opzioni PCR	Determinazione espressiva	Scadenza decisione	Richiesta autorizzazione alle attività della Giunta Comunale	NOTE	Opzione da attuare	realizzabilità di attuazione e motivazioni della scelta	TEMPISTICHE ATTUATIVE
								in D. - Tra parentesi
AREZZO MULTISERVIZI s.r.l.	OT.A	Aggregazione mediante operazione straordinaria di fusione per incorporazione e per unione.	30-set-15	SI	Le società debbono presentare un progetto di fusione entro 3-4 mesi dal 31 marzo 2015. Il CdA di Multiservizi ha prodotto una relazione di esperti esterna che critica la fattibilità dell'operazione di fusione. Per le criticità attivate ritirate, si rimette all'allegato 2 del P.O.R. approvato con deliberazione C.C. n. 30/2015	SI	Si concordano in pieno le motivazioni e le finalità espresse nel PCR. La Giunta ritiene che, sia per le dimensioni patrimoniali che per i volumi di fatturato, si debba prendere in considerazione l'ipotesi della fusione per incorporazione delle società Arezzo Multiservizi s.r.l. in ATAS s.p.a.	progetto di fusione è redatto entro il 23 febbraio 2016.  Poiché il termine per la presentazione di una bozza di progetto di fusione è scaduto il 30 settembre 2015, tenuto conto dell'intervenuto rinnovo degli Organi amministrativi del Comune e della necessità di verificare lo stato della governance delle due società interessate all'operazione di fusione, il termine per la presentazione del progetto di fusione è riferito entro il 23 febbraio 2016.
	OT.B	Trasformazione eterogenea in azienda speciale in forma consortile.	31-dic-15	SI	Per le criticità attivate ritirate si rimette all'allegato 2 del P.O.R., approvato con deliberazione C.C. n. 30/2015	SI	La Giunta ritiene praticabile, sulla scorta delle vigenti normative regionali e nazionali, l'avvio di un percorso di consultazione degli altri soci pubblici e del CdA di Arezzo Casa SpA, al fine di verificare le condizioni delle condizioni per addebiare alla formazione di un quorum maggioritario utile alla deliberazione della trasformazione eterogenea in azienda speciale, attesa che il Comune di Arezzo non possiede, in sé, il quale elemento necessario	La Giunta dà mandato all'Assessore delegato alle società partecipate, al fine di effettuare la verifica indicata e relazionare in merito entro mesi 6 dall'adozione della presente deliberazione
	OT.C	Alienazione delle quote attualmente detenute.	31-dic-15	SI	Per le criticità attivate ritirate si rimette all'allegato 2 del P.O.R., approvato con deliberazione C.C. n. 30/2015	NO	La Giunta ritiene giudizialmente non preferibile l'opzione prefigurata, salvo supervenienti disposizioni normative. Si valgono, tuttavia, con i soci di maggioranza (Regione Toscana e CDAA) e con gli altri soci pubblici, le condizioni di eventuali condizioni per addebiare.	La Giunta dà mandato all'Assessore delegato alle società partecipate, al fine di effettuare la verifica indicata e relazionare in merito entro mesi 6 dall'adozione della presente deliberazione



SOCIETA'	Opzioni P.O.R.	Determinazione opzione	Scadenza decisione	Esistenza di criticità attive della Giunta Comunale	NOTE	Opzione da attuare	modalità di attuazione e evoluzione della scelta	TERMINI ATTUALI
								PRG e "non determinati"
CONGAS S.p.A.							ad una soluzione "non approvabile" del come d'azienda infrastrutturale rispetto a quella, anticamente, con conseguenti totale pubblicazione della società proprietaria dell'infrastruttura, anche, modifica del P.O.R. da parte del competente Organo, comunale.	
	06.B	Aggregazione con altre realtà del settore, con particolare riferimento a quelle rientranti nel sistema tariffario toccato.	30-dic-15	SI	Per le criticità attive rilevate si rimette all'Allegato 2 del P.O.R., approvato con deliberazione C.C. n. 50/2013	NO	La Giunta ritiene politicamente non praticabile l'opzione prefissata, salvo sopravvenuti disposizioni normative. Si valuterà, tuttavia, con i voti di maggioranza (Regione Toscana e CONAS) e con gli altri enti pubblici, la sussistenza di eventuali condizioni per addivenire ad una soluzione nel termini prefissati al numero 06.A.	La Giunta dà mandato all'Assessore delegato alle società partecipate, al fine di effettuare la verifica indicata e selezionare le meglio entro mesi 6 dall'adozione della presente deliberazione -
	06.A	Alienazione delle azioni attualmente detenute in CONGAS S.p.A.	30-dic-15	SI	Per le criticità attive rilevate si rimette all'Allegato 2 del P.O.R., approvato con deliberazione C.C. n. 50/2013	NO	La Giunta ritiene l'opzione 06.A al momento non praticabile, considerato la clausola di blocco posta dallo statuto di CONGAS (art. 6-bis) rispetto alla composizione del capitale che non sembra avere accesso agli privati se non sotto forma di società a totale capitale pubblico. Poiché il Comune di Arezzo non possiede, all'input, una quota azionaria sufficiente a modificare la clausola statutaria in questione, si ritiene di postergare la valutazione rispetto all'opzione 06.C.	N.D.
	06.B	Suppressione della società mediante ricorso all'istituto dello scioglimento per causa legale (ex art. 2484, comma 2, codice civile).	31-dic-15	SI	Per le criticità attive rilevate si rimette all'Allegato 2 del P.O.R., approvato con deliberazione C.C. n. 50/2013	NO	La Giunta ritiene che l'opzione 06.B non sia immediatamente praticabile, stante la disposizione di interpretazione autentica circa la prevalenza della norma civilistica sulla norma speciale dell'art. 1, comma 509 bis, della L. 24/2012, come prodotto dall'art. 1, comma 8 bis del D.L. 78/2011 e L. n. 1.	N.D.





SOCIETÀ	Opzioni P.O.R.	Denominazione operanti	Scadenza decisione	Richiesta determinata con attuative della Giunta Comunale	NOTE	Opzione da attuare	modalità di attuazione e motivazioni della scelta	TERMINAZIONE ATTIVITÀ
						SI/NO/ATTESA		SI/NO/IN DETERMINAZIONE
	OB.C	Suppressione della società mediante operazione straordinaria di fusione con AISA Impianti S.p.A.	30-dic-15	SI	Per le criticità attuative rinviate al rinviato all'Allegato 2 del P.O.R., approvato con deliberazione C.C. n. 30/2015	SI	La Giunta ritiene che l'opzione OB.C sia da considerare, nel quadro dei vincoli statutari di CONGAS SpA e delle condizioni di effettiva praticabilità delle altre ipotesi progettate, come quella che al momento maggiormente parrebbe, assai anch'esse vincolate (in fine del raggiungimento del quorum necessario e ottenere la fusione) in seno all'assemblea di CONGAS SpA, alla previa verifica della sussistenza di un accordo in tal senso nella maggioranza degli attuali soci pubblici.	La Giunta dà mandato all'Assessore delegato alla società partecipata, al fine di effettuare la verifica indicata e relazione in merito entro mesi 4 dall'adozione della presente deliberazione.
	OB.D	Conversione di azioni CONGAS in azioni di ESTNA S.p.A.	31-dic-15	SI	Per le criticità attuative rinviate al rinviato all'Allegato 2 del P.O.R., approvato con deliberazione C.C. n. 30/2015	NO	La Giunta ritiene l'opzione OB.D non effettivamente praticabile in una situazione in cui, quant'anche si raggiungessero i necessari accordi e condizioni per addivenire alla conversione, si determinerebbe una non facile quantificazione del rapporto di scambio, in un momento in cui Estna SpA ha avviato un percorso di privatizzazione, con richiesta di quotazione in Borsa e considerato che, in ipotesi di emissione sulla quotazione, il pacchetto azionario di scambio che ricomprerebbe il Comune di Arezzo sarebbe assolutamente ridotte all'interno delle compagnie societarie di Estna e non consentirebbe alcuna forma di influenza sulle decisioni di quelle società.	N.D.
L.F.A. SpA	OB.A	Scioglimento della società, previa liquidazione	30-dic-15	SI	Per le criticità attuative rinviate al rinviato all'Allegato 2 del P.O.R., approvato con deliberazione C.C. n. 30/2015	SI	La Giunta ritiene che l'opzione OB.A non sia immediatamente praticabile, stante la disposizione di interpretazione autentica circa la prevalenza della norma cautelare sulle imprese sui drogo, come recata dall'art. 1, comma 189-bis, della L. 140/2012, come	N.D.



SOCIETÀ	Opzioni FOR	Denominazione opzioni	Scadenza Azionaria	Richiesta Anterimaria con attuative della Giunta Comunale	NOTE	Opzione da attuare (SÌ, NO, ATTESA)	Stato di attuazione e motivazioni della scelta	SCADENZE ATTUATIVE
								(Sì, No, Attesa)
							previsto dall'art. 2, comma 9 del D.L. 78/2011 e s.m.c. i segue quote azionaria posseduta, inoltre, non consentirebbe al Comune di Arezzo, ai singoli, alcuna possibilità di rendere effettivo tale alienazione.	
	09.B	Conferimento della propria quota azionaria in altra società industriale, a partecipazione mista maggioritaria pubblica, controllata dall'Inps.	11-06-15	SÌ	Per le criticità attuative rilevate si rinviò all' allegato 2 del P.O.A., approvate con deliberazione C.C. n. 33/2015	SÌ	La Giunta prende atto delle criticità attuative della presente opzione 09.B, gli esprime nel FOR e le convalida. Tanto premesso ritiene allo stato non praticabile la presente opzione.	N.D.
	09.C	Alienazione delle azioni attualmente detenute in L.F.I. S.p.A.	11-06-15	SÌ	Per le criticità attuative rilevate si rinviò all' allegato 2 del P.O.A., approvate con deliberazione C.C. n. 33/2015	SÌ ATTESA	La Giunta ritiene che l'unico "via operativo" di riorganizzazione applicabile alla partecipazione in questione sia quello della dissimulazione della quota azionaria. Per tal motivo, la deliberazione assembleare del 12 settembre 2015, con la quale gli altri soci hanno contribuito ad approvare la fusione per incorporazione della società L.F.I. SpA, gestore dell'infrastruttura ferroviaria e internamente presieduta da L.F.I. SpA, nella stessa L.F.I. SpA, con efficacia dalla 01.01.2016, possa far ritenere utile postergare l'avvio delle procedure di exit di almeno un anno, al fine di attuare, da un punto di vista economico, i benefici ottenuti dalla fusione, sulla scorta del piano industriale presentato dalla L.F.I. SpA a supporto dell'operazione straordinaria. Dovutamente, qualora una disposizione di legge imperativa cambiasse nel frattempo il presente scenario, si procederà a rivalutare le condizioni e le tempistiche.	Avvio delle procedure di dissimulazione a far data dal 1 gennaio 2017.
	09.D	Fusione per incorporazione in L.F.I. S.p.A. di MIT S.p.A.	11-06-15	SÌ	L'assemblea degli azionisti ha già deliberato favorevolmente alla fusione in data 11.09.2015	NO	L'opzione 09.D risulta allo stato superata dagli eventi (vedi commento ad opzione 09.C)	Perfezionata per decisione di altri soci



SOCIETÀ	Opzioni POR	Denominazione opzioni	Scadenza decisione	Richiesta deliberata con attuative della Giunta Comunale	NOTE	Opzione da attuare (D. NO. ATTESA)	modalità di attuazione e motivazioni della scelta	SIMPLICI/OCCASIONALI ATTUATIVE (D. N. "non intervenuto")
NUOVE ACQUE S.p.A.	10.A	Aggregazione mediante operazione straordinaria di fusione per incorporazione e per unione.	31-06-15	SI	Per le attività attuative deviate si rimette all'allegato 2 del P.O.R., approvato con deliberazione C.C. n. 50/2015	SI	L'opzione 10.A andrà valutata alla luce degli incidenti all'aggregazione delle società industriali di bacino, in ambito regionale, come previsto dal comma 596 art. 1 della L. 190/2014 e tenuto conto del previsto decreto delegato di riforma delle società a partecipazione pubblica, di cui all'art. 18 della L. 174/2015.	Il Comune di Arezzo valuterà eventuali proposte aggregative provenienti dagli Organi di bacino, anche alla luce dell'entrata in vigore del decreto delegato di cui all'art. 18 della L. 174/2015
FONDO UNIVERSITARIO AREZZINO	11.A	Alienazione delle azioni attualmente detenute in P.U.A. S.r.l.	31-06-15	SI	Decorso il termine quanto prima sul rinnovo del procedimento di alienazione, già deliberato con atto C.C. n. 153/2015 e sospeso con atto G.C. 1/2015. Per le attività attuative deviate si rimette all'allegato 2 del P.O.R., approvato con deliberazione C.C. n. 50/2015.	ATTESA	La Giunta ritiene che l'opzione 11.A debba essere attentamente rivalutata alla luce dei nuovi sinistri che configurano sia l'attività che la governance assunta dalle società in questione.	La Giunta dà mandato all'Assessore delegato alle società partecipate ed ai rapporti con l'Università, al fine di effettuare la verifica indicata e relazionare in merito entro mesi 6 dall'adozione della presente deliberazione.

L'intervenuto rinnovo degli organi di governo del Comune di Arezzo

Come detto, l'Amministrazione comunale di Arezzo è stata oggetto di rinnovo, nei suoi Organi istituzionali, nel contesto delle elezioni amministrative dell'anno 2015, dopo l'intervenuto scioglimento anticipato della precedente consiliazione, intervenuto con DPR 5 novembre 2014 (G.U. n. 267 del 17 novembre 2014), a seguito del perfezionarsi della fattispecie di cui all'art. 53, comma 1 del D. Lgs. 267/2000 (TUEL). Per conseguenza questa Amministrazione ha avviato le procedure per l'attuazione del POR con la citata deliberazione G.C. n. 567/2015, tenendo conto dei necessari tempi tecnici per procedere alle nuove nomine in enti, aziende, istituzioni e società partecipate o vigilate, nonché di quelli preordinati ad avviare, in specifici contesti societari non soggetti a diretto controllo del Comune di Arezzo, le indispensabili concertazioni con gli altri soci pubblici della compagine proprietaria, onde verificare con essi la possibilità di coalizzare una maggioranza utile rispetto ad una o più delle opzioni di riorganizzazione previste dal POR.





## 2. LE OPZIONI STRATEGICHE CHE HANNO AVUTO PERFEZIONAMENTO

Antecedentemente al piano di razionalizzazione previsto dalla Legge n. 190/2014, con le previsioni contenute nell'art. 3, co. 27 e ss. della Legge n. 244/2007 (Legge finanziaria 2008), il legislatore aveva già introdotto limiti particolarmente restrittivi rispetto alla possibilità per le pubbliche amministrazioni di costituire, assumere o mantenere partecipazioni societarie. Le amministrazioni rientranti nel campo di applicazione della norma non possono costituire, assumere, mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali. Tali divieti comportavano, per gli Enti, la necessità di adottare una deliberazione autorizzatoria predecomica, adeguatamente motivata, assunta dall'organo competente, sia rispetto all'acquisizione di nuove partecipazioni, che per il mantenimento di quelle già detenute alla data di entrata in vigore della legge. In tal senso, il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 157 del 9 novembre 2010, disponeva la dismissione delle partecipazioni nelle società indicate nel prospetto sotto riportato, in quanto ritenute prive dei requisiti che ne giustificassero il mantenimento in portafoglio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, commi da 27 a 29 della L. 244/2007 e s.m.i., dando a tal fine mandato alla Giunta Comunale ed agli Uffici, ciascuno per quanto di competenza, di avviare entro il termine del 31.12.2010 le procedure di dismissione. La Giunta Comunale, con successivo atto n. 871 del 21 dicembre 2010, deliberava, quindi, l'avvio delle procedure di dismissione delle partecipazioni societarie dichiarate dimissibili, fissando a tal fine specifiche indicazioni operative. L'Ufficio competente dava, quindi, avvio alla procedura di evidenza per la cessione delle partecipazioni dichiarate "dimissibili" giusto art. 3, comma 29, L. 244/2007, subordinatamente all'esercizio della prelazione da parte dei soci, laddove statutariamente previsto e normativamente legittimo, approvando il bando di gara e la modalistica relativa, nel rispetto dei principi generali della contrattualistica pubblica e di quanto previsto dagli art. 73 e ss. del R.D. 23/05/1924, n. 827 e s.m.i., nonché del vigente Regolamento comunale sui contratti per quanto applicabile. Le procedure avviate portarono alla cessione delle partecipazioni azionarie del Comune di Arezzo nella società S.A.T. SpA, Aeroporto Galilei di Pisa, già quotata nel mercato regolamentato, nonché della partecipazione azionaria nella società FIDI TOSCANA spa, società a controllo regionale, con cessione in favore del socio "Prestina di Firenze".

Con provvedimento dirigenziale n. 648 del 01.03.2011 si era, poi, provveduto a dichiarare i casi in cui, la cessione di quote ed azioni delle società partecipate dal Comune di Arezzo dichiarate dimissibili dalla deliberazione citata n. 157/2010, era andata deserta, disponendo, quindi, l'avvio delle procedure di recesso "per giusta causa legale", notificando ciò alle società interessate, in conformità dei rispettivi statuti.

Le procedure di recesso, salvo il caso del Consorzio "Arezzo Innovazione", per il quale si sono perfezionate, a mente dello statuto e delle decisioni assembleari, a far data dal 01.01.2013, non avevano avuto alcun esito, alla data di approvazione del POR, poiché sovente contestate o comunque non eseguite da parte dei singoli consigli di amministrazione; tutta la documentazione, con note prot. n. 109.363 del 12/10/2011 fu quindi inviata all'Avvocatura di questo Ente per gli eventuali ulteriori provvedimenti, anche sotto il profilo contenzioso.

Inchiesta alle  
operazioni di  
dismissione già  
disposte e  
perfezionate

Cessione della SAT  
SpA e della Fidi  
Toscana SpA

Recesso dal  
Consorzio "Arezzo  
Innovazione"



A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 1, comma 569 della L. 147/2013, così come fatto salvo dall'art. 1, comma 611 della L. 190/2014, la partecipazione da parte del Comune di Arezzo nella società *Agenzia per l'Innovazione s.r.l.* e nella società *AR.TEL. SpA* doveva intendersi cessata ad ogni effetto di legge dal 1° gennaio 2015, giusto art. 1, comma 569 della L. 147/2013. Tale condizione fu notificata alle società interessate con note protocollo n. 997 e n. 1005 del 07/01/2015, segnalando, altresì, che «...ai sensi di quanto previsto dal medesimo comma 569, entro 12 mesi successivi alla cessazione (dunque entro il 31/12/2015), codesta società è tenuta a liquidare in denaro il valore della quota del socio [Comune di Arezzo] cessato, in base ai criteri stabiliti dall'articolo 2437 - ter, seconda comma, del codice civile...». Pertanto, il viraggio operato dal legislatore con l'introduzione del comma 569-bis, avvenuta con l'art. 7, comma 8-bis, del D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2015, n. 125, in ordine all'effettività del "recesso legale" di cui al richiamato comma 569, ne ha "de facto" sterilizzato la portata, stando che «...la competenza relativa all'approvazione del provvedimento di cessazione della partecipazione societaria appartiene, in ogni caso, all'assemblea dei mi...», con conseguente riconduzione nella sfera decisionale, con le procedure e le maggioranze giuscommercialistiche, ogni decisione in merito.

Con nota n. 2015U0001728 del 24.06.2015, acquisita agli atti di questo Ente con prot. 75.110 di pari data, la società *ASPES SpA* di Pesaro, già socio della *Agenzia per l'Innovazione s.r.l.* di Pesaro, comunicava la propria disponibilità ad acquisire, tra le altre, anche la quota del Comune di Arezzo detenuta nella *Agenzia per l'Innovazione s.r.l.* A tal fine, non essendo andata a buon fine la procedura di recesso unilaterale ai sensi del richiamato comma 569 della L. 147/2013 e s.m.i. ed avendo questo Ente già esperito, con esiti negativi, ogni utile tentativo di dismissione della partecipazione *de quo*, sia nei confronti del mercato attraverso la procedura di evidenza pubblica avviata con determinazione n. 176/2011 e andata deserta, sia attraverso l'esperimento del tentativo obbligatorio di prelazione interna tra i soci come richiamato in tabella, con nota prot. 97.022 del 17 agosto 2015, a firma del Segretario Generale, si è ritenuto di valutare favorevolmente l'offerta di acquisto proposta da *ASPES SpA*, da attuarsi mediante procedura ristretta a *struttura privata*, giusto art. 41, comma 1 ed art. 92 del R.D. 827/1924, purché nel rispetto di alcune condizioni essenziali per il perfezionamento del contratto, che di seguito declinate:

- rispetto delle condizioni del prezzo minimo di cessione, al lordo di ogni trattamento fiscale, tassa o bollo di spettanza della parte cedente, delle quote sociali oggetto di cessione che non dovrà essere inferiore, in ogni caso, al valore nominale delle stesse pari ad € 2.040,00, interamente liberate anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 2472 c.c., come stabilito dalle citate deliberazioni C.C. n. 157/2010 e G.C. n. 871/2010 e C.C. n. 50/2015;*
- rispetto del regime che disciplina il trasferimento delle quote per atto *inter vivos*, si renderanno applicabili, con particolare riferimento agli adempimenti ed alle procedure di trasferimento, le disposizioni generali previste dallo statuto sociale e dal codice civile, tenuto conto di quanto adesso previsto dal comma 569-bis della L. 147/2013 e s.m.i.;*
- le spese negoziali inerenti al trasferimento dei titoli dovranno restare ad esclusivo e totale carico della parte acquirente. A tal motivo la stessa parte acquirente avrà titolo alla scelta della modalità di perfezionamento del contratto traslativo ritenuta più connessa tra quelle ammesse dall'ordinamento, tenuto altresì conto di quanto previsto dalla L. 1745/1962 e s.m.i., se applicabile;*





- d. si ritiene di non dover richiedere, ai fini dell'esecuzione del contratto, la cauzione prevista dall'art. 54 del R.D. 827/1924, poiché la controparte è, essa medesima, un soggetto a controllo totalitario di Pubbliche Amministrazioni;
- e. si ritiene comunque necessario stabilire che il contratto di cessione dei titoli dovrà risultare perfezionato entro **TRE** mesi dalla presente comunicazione;
- f. si ritiene comunque necessario inserire ed approvare espressamente la clausola di esonerazione della parte venditrice da ogni responsabilità per eventuali «passività latente» esistenti prima dell'acquisto della partecipazione azionaria e non espresse o comunque non riconoscibili dal bilancio d'esercizio 2014 e comunque non riconosciute nella verifica dei crediti e debiti reciproci tra Comune di Arezzo e Agenzia per l'Innovazione, di cui all'art. 6, comma 4 del D.L. 95/2012, rigetto a quella data.

In data 04.12.2015, con deliberazione n. 609, la Giunta Comunale di Arezzo autorizzava l'operazione di cessione delle quote societarie del Comune di Arezzo, alle condizioni sopra indicate, in favore di ASPES SpA. Peraltro, in data 15 dicembre 2015, durante la fase di perfezionamento dell'operazione di cessione, veniva notificato a questo Ente un ricorso per "decreto ingiuntivo" presentato al Tribunale di Pesaro dall'**Agenzia per l'Innovazione srl** contro il Comune di Arezzo, in relazione a presunti crediti vantati dalla predetta società Agenzia per l'Innovazione nei confronti del comune stesso; ciò che ha bloccato il perfezionamento dell'operazione di cessione delle quote. Contro il predetto decreto ingiuntivo il Comune di Arezzo ha proposto "opposizione" presso il Tribunale di Pesaro, con atto n. 238/2016.

\*\*\*

Anche con riferimento alla società **AR.TEL SpA**, questa Amministrazione, con nota prot. 1.005 del 7 gennaio 2015, poi ribadita con nota prot. 34.292 del 26 marzo 2015, comunicava alla società comunicazione che essendo la stessa stata dichiarata "in dismissione" ex art. 3, commi 27 e ss. della L. 244/2007 ed essendo decorsi i termini indicati dall'articolo 1, comma 569 Legge n. 147/2013, coincidenti con il 31/12/2014, la stessa comportava che la partecipazione non alienata mediante procedura di evidenza pubblica cessasse ad ogni effetto, con conseguente obbligo di liquidazione delle azioni, nei termini e con le modalità di cui al medesimo comma 569 della L. 147/2013 e s.m.i. Pur tuttavia, anche in questo caso, il sopravvenuto disposto del comma 569-bis della legge 147/2013, meglio sopra richiamato, aveva di fatto reso inoperante, stante anche l'esiguità quota azionaria del Comune di Arezzo, la via del recesso unilaterale.

In data 01.12.2015 la Provincia di Arezzo, socio di controllo di **AR.TEL SpA**, comunicava la volontà, espressa con atto del Consiglio Provinciale n. 48 del 30/11/2015, di acquisire l'intero capitale azionario della società finalizzato a successive operazioni straordinarie d'azienda, offrendo, a tal fine, un corrispettivo pari al valor nominale. In considerazione dell'opportunità di dismissione offerta e tenuto conto dell'esiguità della quota azionaria posseduta dal Comune di Arezzo, nonché del fatto che la società in disamina è una società "in house providing" della Provincia di Arezzo, con evidente chiusura del suo capitale al mercato, la Giunta Comunale, con deliberazione n. 609/2015, in attuazione della deliberazione C.C. n. 157/2010 e della deliberazione C.C. n. 50/2015, autorizzava la dismissione, mediante cessione, di numero 1.961 azioni ordinarie, del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna, possedute dal Comune di Arezzo nella società **AR.TEL**.





SpA in favore della Provincia di Arezzo, già socia di controllo del predetto organismo partecipata, al prezzo netto pari al loro valore nominale.

La tabella 2, che segue, mostra una sintesi dello stato dell'arte delle procedure di dismissione afferenti alle partecipazioni minori, cristallizzate alla data della presente relazione.

**Tabella 2 – Riepilogo dello stato delle partecipazioni in dismissione di cui all'art. 3, commi da 27 a 29, della L. 344/2007 e s.m.l. (deliberazioni C.C. n. 137/2010 e n. 30/2013).**

DENOMINAZIONE	QUOTA COMUNE AREZZO	OGGETTO	ESTREMI PROVVEDIMENTO CESSIONE/DISMISIO NE	PROVENTI DELLA ALIENAZIONE/ CESSIONE/RECESSO	STATO ATTUALE PROCEDURA
Agencia Innovazione srl	8,13%	Attività di formazione del personale delle P.P.AA.	-	-	In attesa di cessione: Procedura bloccata a seguito di contenzioso giudiziario.
Arezzo Convention Bureau srl	15,00%	Attività di intermediazione e sviluppo turismo congressistico	-	Chiusura della gestione di liquidazione senza residuo attivo finale.	Cancellazione registro imprese in data 06/07/2014, a seguito della conclusione della procedura di liquidazione, iscritta nel registro delle imprese in data 18/07/2013.
AR.TEL SpA	6,89%	Attività nel settore informatico e telematico	Deliberazione G.C. n. 606/2013 e atto notario "Crisiani", reg. n. 913 del 05.02.2014	Euro 1.961,00, pari al valor nominale della quota azionaria ceduta	Partecipazione ceduta.
Etruria Innovazione S.r.l.	5,56%	Attività sviluppo innovazione e tecnologie informatiche e digitali	-	-	Società ancora in stato di liquidazione. Data iscrizione dell'avvio della procedura di liquidazione al registro imprese di Siena: 02/11/2013.
Fidi Toscana S.p.A.	0,0037%	Attività bancarie e finanziarie	Provvedimento dirigenziale n. 1447 del 04/05/2011 - Società Fidi Toscana Spa. Diminuzione della partecipazione azionaria detenuta dal Comune di Arezzo. Attuazione deliberazioni C.C. n.137/2010 e G.C. n. 871/2010. Esercizio delle pretese con accrescimento totale del diritto in favore della provincia di Arezzo. Determinazione a contrattare.	Con provvedimento dirigenziale n. 1447 del 4 maggio 2011 si è provveduto ad aggiudicare al socio "Provincia di Firenze" - a seguito dell'esperimento della «prelazione propria» prevista dallo statuto sociale e dopo che la gara era andata deserta - la partecipazione in Fidi Toscana SpA, pari a n. 62 azioni ordinarie, per un prezzo lordo di cessione pari ad € 79,00 ciascuna (a fronte di un valor nominale unitario di € 51,00 ciascuna); il controvalore lordo fu di circa €	Partecipazione ceduta.



4.898,15. Il rapporto tra ricavo ottenuto rispetto al valore nominale del titolo, è stato pari a circa il 151%.

Operazione perfezionata in data 7 marzo 2011, con alienazione sul mercato finanziario di 21.600 azioni di proprietà del Comune di Arezzo, al prezzo unitario di € 10,00 ciascuna (contro un valore nominale di € 1,01 ciascuna), per un controvalore lordo complessivo di € 216.000,00. Il rapporto tra controvalore di mercato ottenuto e valore nominale di sottoscrizione, è stato del 606%.

Provvedimento n. 32 del 05/11/2011 - I.A.T. Spa (diminuzione della partecipazione azionaria detenuta dal Comune di Arezzo. Attuazione deliberazioni C.C. n.157/2010 e G.C. n. 871/2010. Conferimento di mandato a vendere sul mercato regolamentato al Tesoriere comunale.

I.A.T. s.p.a

0,22%

Datore versamento  
«Salini di Pisa»

Partecipazione ceduta.

Consorzio Arezzo  
Innovazione (Consorzio ex  
art. 2602 C.C.)<sup>1</sup>

20,00%

Sviluppo innovazione nel  
settore oro-mode

Recesso ad nutum

Quota non liquidata,  
ai sensi dell'art.  
2609 c.c.

Recesso a partire dal 1°  
gennaio 2013, ex art.  
2609 del C.C. ed art. 30,  
comma 2 dello statuto  
del consorzio.

Polo Universitario Arezino  
S.r.l.s.

4,56%

Gestione del Polo  
universitario di Arezzo

-

In relazione alla  
partecipazione di  
minoranza nella società  
"Polo Universitario  
Arezino S.r.l.s.", attesa la  
sospensione delle  
procedure di  
liquidazione operata con  
la deliberazione G.C. n.  
1/2013, punto 7) del  
relativo dispositivo,  
risultando ad esso  
riprodotto nella  
deliberazione G.C. n.  
547/2013, attuativa del  
POA, nei termini di cui  
in tabella 1).

<sup>1</sup> Con riferimento al Consorzio «Arezzo Innovazione» il mantenimento della partecipazione dell'Ente ora da intendersi subordinato al verificarsi delle condizioni espresse negli indicatori ivi indicati nella deliberazione n. 157 del 05/11/2010. In assenza del verificarsi delle condizioni previste nella citata deliberazione, il recesso da parte del socio Comune di Arezzo si è perfezionato in data 1° gennaio 2013 (ex art. 20, comma 2 dello statuto del consorzio Arezzo Innovazione).



### 3. LE OPZIONI STRATEGICHE AVVIATE O IN CORSO DI ATTUAZIONE

#### 3.1 – *L'operazione aggregativa tra le due società in house providing "ATAM SpA" ed "Arezzo Multiservizi srl"*

Il POR prevedeva la necessità di avviare, sin da subito, una fase preliminare di verifica delle condizioni di praticabilità dell'opzione di riorganizzazione mediante aggregazione realizzata nella forma tecnica della «**fusione per incorporazione**», tra le due società "in house providing" controllate dal Comune di Arezzo; trattasi, nella fattispecie, delle società "ATAM SpA", posseduta al 99,92% dal Comune di Arezzo (con uno 0,08% di "azioni proprie" della società, detenute in portafoglio) e della società "Arezzo Multiservizi s.r.l.", posseduta dal Comune di Arezzo al 76,67% e dall'ente pubblico "Fraternità dei Laici" APS (Azienda Pubblica di Servizi alla Persona) per il rimanente 23,33%. Circa maggiori e più dettagliate informazioni in ordine alla genesi storico-evolutiva, alla natura dell'attività svolta, alla composizione del capitale ed alla situazione economico-gestionale di questi enti di natura societaria, si rinvia alla relazione tecnica di accompagnamento al POR, già trasmessa in allegato alla deliberazione C.C. n. 50/2015. In questa sede, con riferimento all'attuazione della procedura di fusione per incorporazione di Multiservizi s.r.l. in ATAM SpA, si procederà a delineare lo stato del procedimento e le attività già compiute, oltre a quella che restano ancora di attuare.

Con la deliberazione attuativa del POR, assunta dalla G.C. in data 17 novembre 2015 col numero 567, al punto II del dispositivo, tabella A), si era previsto che l'avvio delle operazioni preliminari per la verifica di fattibilità sul piano dell'analisi prodromica, rispondesse alle seguenti valutazioni e tempificazioni conseguenti: «...*Si accolgono in pieno le motivazioni e le finalità espresse nel POR. La Giunta ritiene che, sia per le dimensioni patrimoniali che per i volumi di fatturato, si debba prendere in considerazione l'ipotesi della fusione per incorporazione della società Arezzo Multiservizi s.r.l. in ATAM SpA. Poiché il termine per la presentazione di una bozza di progetto di fusione è scaduto il 30 settembre 2015, tenuto conto dell'intervento riunito degli Organi amministrativi del Comune e della necessità di verificare lo stato della governance delle due società interessate all'operazione di fusione, il termine per la presentazione del progetto di fusione è ridefinito entro il 31 dicembre 2015...*».

Pur tuttavia, nel frattempo, i legali rappresentanti della due società sopra richiamate ed interessate all'operazione di aggregazione, hanno espresso per iscritto alcune valutazioni in ordine alla tempistica individuata per la presentazione del progetto di fusione, stigmatizzando, in particolare, come nel breve volgere di tempo intercorrente dalla data di intervenuta conoscenza della deliberazione G.C. n. 567/2015 al termine ivi fissato al 31 dicembre 2015, al fine della presentazione del progetto di fusione tra le due società, non si potessero ravvisare i necessari "tempi tecnici" per il perfezionamento delle richieste operazioni. A tal fine, la G.C., con successiva deliberazione n. 656 del 29 dicembre 2015 provvedeva a disporre che in deroga ed a parziale modificazione del contenuto della precedente deliberazione n. 567/2015, il termine ivi previsto al 31 dicembre 2015, ai fini della presentazione del "progetto di fusione", dovesse intendersi prorogato, in via definitiva, al 29 febbraio 2016.

Gli organi amministrativi delle due società interessate si sono pertanto riuniti in data 21 gennaio 2016 (come consta dal verbale congiunto dell'incontro), individuando le preliminari fasi d'azione da poter in campo per avviare le procedure atte a verificare la





fattibilità dell'operazione aggregativa, decidendo, tra l'altro, «...di ricorrere ad un soggetto esterno per la redazione del progetto di fusione...» richiedendo, a tal fine, alcune precisazioni al Comune di Arezzo in veste di socio controllante "in house". Questo Ente, con nota del Segretario Generale, prot. 15.049 del 5 febbraio 2016 provvedeva a chiarire le perplessità emarginate dalle società, irritando gli amministratori a provvedere a quanto di competenza, rimanendo «...in attesa di conoscere i successivi atti che le società in oggetto adibiranno in ordine al perfezionamento delle procedure di fusione, così come previsto dalle citate deliberazioni C.C. n. 50/2015 e G.C. n. 567/2015 e 656/2015, anche ai fini della relazione sullo stato di attuazione del POR, che il Sindaco di Arezzo è tenuto ad inviare alla Corte dei Conti entro il termine del 31 marzo 2016...».

Gli organi amministrativi delle due società interessate si sono, pertanto, nuovamente riuniti in data 24 febbraio 2016 (come consta dal relativo verbale), all'uopo concordando quanto segue: «...Gli amministratori concordano, ai fini di adempiere (...) a quanto previsto dalla delibera del Consiglio comunale n. 50/2015 e quelle 567/15 e 656/15 della Giunta Comunale, di procedere congiuntamente alla individuazione di un advisor a cui affidare la redazione della fattibilità e del successivo progetto di fusione tra la società incorporante Atam SpA e Arezzo Multiservizi srl, società da incorporare, (...) Viene dato mandato agli uffici di Atam SpA e di Arezzo Multiservizi srl di redigere gli atti preliminari alla redazione di quanto sopra indicato...».

Alla data della presente relazione le società in disamina stanno procedendo all'approntamento degli atti necessari all'individuazione dell'advisor, pertanto la procedura istruttoria preliminare ai fini della verificabilità delle condizioni di perfezionamento dell'operazione aggregativa può considerarsi avviata ed *in itinere*, pur nel rispetto dei necessari tempi tecnici previsti dalla normativa societaria per la predisposizione del progetto di fusione e degli ulteriori supporti di analisi contabile, valutativa ed economico-industriale, previsti dagli articoli da 2501-ter a 2501-quinquies del codice civile, ai fini della successiva fase deliberativa.

### 3.2 - L'operazione di aggregazione tra le utilities del settore energetico e di quello dei rifiuti

Il POR del Comune di Arezzo prevede una serie di potenziali opzioni di riorganizzazione del portafoglio, relative alle attività da esso controllate, di diritto o di fatto, operanti l'una nel settore energetico e l'altra in quello del trattamento dei rifiuti urbani e assimilati; il riferimento è recato, in particolare, alle società COINGAS SpA - *holding* del «gruppo energetico» facente capo alla società Estra SpA di Prato - ed alla società AISA IMPIANTI SpA, operante nel ciclo dei rifiuti dell'Ambito "Toscana Sud", con particolare riferimento al trattamento degli stessi (selezione, compostaggio e termovalorizzazione). Il Comune di Arezzo partecipa ad entrambe le società sopra richiamate, rispettivamente con una quota azionaria pari al 40,76% per COINGAS SpA e pari all'84,91% per AISA IMPIANTI SpA. Maggiori e più dettagliate informazioni in ordine alla genesi storico-evolutiva, alla natura dell'attività svolta, alla composizione del capitale ed alla situazione economico-gestionale di questi enti di natura societaria, si potranno rinvenire nella relazione tecnica di accompagnamento al POR, già trasmessa in allegato alla deliberazione C.C. n. 50/2015. La Giunta Comunale, nella deliberazione attuativa del POR (n. 567/2015) ha valutato che l'opzione indicata col numero 08C,



relativa alla prospettazione dell'operazione strategica di "fusione di COINGAS SpA con AISA Impianti S.p.A.", debba ritenersi, «... nel quadro dei vincoli statutari di COINGAS SpA e delle condizioni di effettiva praticabilità delle altre ipotesi prospilate, come quella che si presenta maggiormente percorribile, eppur anch'essa vincolata (ai fini del raggiungimento del quorum necessario a deliberare la fusione in seno all'assemblea di COINGAS SpA), alla previa verifica della sussistenza di un accordo in tal senso nella maggioranza degli attuali soci pubblici...»; a tal fine la Giunta ha ritenuto, in ossequio alle disposizioni giuricommercialistiche che regolano la citata operazione straordinaria d'azienda, giunto art. 4, comma 13 del D.L. 95/2012 e s.m.i.<sup>2</sup>, di avviare un percorso di consultazione tra tutti soci pubblici di COINGAS SpA, alcuni dei quali sono peraltro anche soci di AISA IMPIANTI SpA, onde verificare l'esistenza di una maggioranza statutaria idonea a garantire la praticabilità dell'operazione, quanto meno sul piano decisionale. Tale verifica verrà condotta a cura del competente Assessorato, nel presumibile termine di mesi SEI dalla data della deliberazione n. 567/2015 (cioè entro il mese di maggio del corrente anno). Le consultazioni con gli altri Enti soci sono tuttora in corso, unitamente alle verifiche preliminari da condurre con il management delle due società interessate, sul piano economico-industriale e della governance societaria, circa la effettiva praticabilità dell'operazione di fusione e la migliore forma tecnica eventualmente attuabile.

<sup>2</sup> La richiamata disposizione reca, infatti, una norma di interpretazione autentica in tema di normative applicabili alle società a partecipazione pubblica non quotate in mercati regolamentati, precisando che «...le [...] disposizioni, anche di carattere speciale, in materia di società a titolo a parziale partecipazione pubblica si interpretano nel senso che, per quanto non diversamente stabilito e salvo deroghe espresse, si applica comunque la disciplina del codice civile in materia di società di capitali...». Tale disposizione sancisce, per via normativa, precedenti e conformi arresti della Suprema Corte (cfr., Cass., SS.UU., n. 36147/2013).





#### 4. LE "OPZIONI STRATEGICHE" DI RIORGANIZZAZIONE RISPETTO ALLE QUALI E' IN CORSO UNA PRODROMICA AZIONE CONCERTATIVA CON ALTRI SOCI PUBBLICI

Nell'ambito del POR risultano profilate una serie di altre opzioni di riorganizzazione, alcune di queste, peraltro, condizionate al verificarsi di eventi esterni alla volontà del Comune di Arezzo, rispetto alle quali la Giunta Comunale, nella più volte richiamata deliberazione attuativa del POR n. 567/2015, ha stabilito di dare mandato all'Assessorato competente al fine di verificare, attraverso una preliminare ed indispensabile azione concertativa con gli altri enti pubblici soci, l'eventuale possibilità di coagulare attorno ad una o più delle opzioni di riorganizzazione ipotizzate nel POR, una idonea maggioranza decisionale che possa renderle effettive.

In particolare, come risulta dalla superiore tabella 1), con riferimento alla società "AREZZO CASA SpA", partecipata dal Comune al 33,34% del capitale sociale, il Comune di Arezzo ha previsto, nel proprio POR, l'ipotesi di valutare una sua possibile *«trasformazione straordinaria in azienda speciale consortile»*, atteso l'obbligo derivante dalla legge regionale n. 77/1998 che tutti i comuni del bacino provinciale entrino a far parte del soggetto gestore del servizio di edilizia residenziale pubblica. La scelta, motivata quanto meno da ragioni di risparmio di spesa conseguente al regime di gratuità degli incarichi di amministrazione, risulta coerente con il modello gestionale dell'azienda speciale, dacché il servizio di E.R.P., come statuito anche dalla sistematica comunitaria, rientra tra quelli di interesse generale non economico<sup>1</sup>. La Giunta comunale ha ritenuto, quindi, praticabile, sulla scorta delle vigenti normative regionali e nazionali, l'avvio di un percorso di consultazione con gli altri soci pubblici e con il CdA di *Arezzo Casa SpA*, al fine di verificare la sussistenza delle condizioni per addivenire alla formazione di un *quorum* maggioritario utile alla deliberazione della trasformazione eterogenea in azienda speciale, atteso che il Comune di Arezzo non possiede, *in proprio*, la quota azionaria necessaria; a tal fine è stato dato mandato all'Assessore delegato alle società partecipate, al fine di effettuare la verifica indicata e relazionare in merito entro sei mesi (quindi entro il mese di maggio del corrente anno).

Altra realtà, anch'essa interessata da un'ipotesi urgente di riorganizzazione, è costituita dalla società "AREZZO FIERE E CONGRESSI S.p.A.", società sottoposta ad influenza dominante del socio "Regione Toscana" che possiede il 39,89% delle quote sociali, a fronte del Comune di Arezzo che ne possiede, invece, l'11,02%. La predetta società presenta importanti criticità sotto il profilo degli equilibri gestionali e finanziari e del mantenimento delle condizioni di stabile economicità. Il socio di riferimento "Regione Toscana", con il documento denominato "Piano di razionalizzazione delle società partecipate", di cui al paragrafo n. 6 del più comprensivo «Documento di economia e finanza regionale 2016», approvato con deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana n. 89 del 21 dicembre 2015, e pubblicato sul Suppl. n. 177 al B.U.R.T. n. 57 del 29 dicembre 2015 (l'ora innanzi richiamato come DEF2016), ha deciso di inserire la predetta società, gestore del polo fieristico aretino, tra quelle «...tra strategie che saranno dismesse e liquidate integralmente nel corso della corrente legislatura...» (DEF2016, pag. 77); più precisamente, la società è inserita tra quelle per le quali è prevista la dismissione, unitamente alle altre società fieristiche della Toscana, con la seguente motivazione sintetica: «...La destinazione per l'incasso della

Lo stato dell'arte  
rispetto alla  
società AREZZO  
CASA SpA

Lo stato dell'arte  
rispetto alla  
società Arezzo  
Fiere e Congressi  
S.p.A.

<sup>1</sup> Cf. il Libro unico sui servizi di interesse economico generale, COM(2005) 270 del 21.5.2005 ed il Libro unico sui servizi di interesse generale, COM(2004) 374 del 12.05.2004.





partecipazioni in questo gruppo risiede nella natura dei servizi che esse offrono sul mercato. La scelta di procedere per tale gruppo di società alla dimissioni totale rappresenta comunque la conseguenza logica di quanto già deciso nella Dgr n. 36 del 31/01/2011 che prevedeva per tali società la dimissioni totale e parziale secondo un adeguato percorso di ristrutturazione...» (DEF2016, Tab. 2 - Quadro classificatorio, pag. 78). Il POR del Comune di Arezzo, nella versione originaria approvata con deliberazione C.C. n. 50/2015, prevedeva, per la società in disamina, le seguenti opzioni alternative di riorganizzazione:

- A) Alienazione delle quote attualmente detenute.**
- B) Aggregazione con altre realtà del settore, con particolare riferimento a quelle rientranti nel sistema fieristico toscano.**

Per tuttavia, in relazione alle varie criticità collegate a ciascuna della sopra enumerate opzioni strategiche, la Giunta Comunale, nella ricordata deliberazione attuativa del POR n. 567/2015, aveva precisato, come si dovessero ritenere politicamente non praticabili le opzioni prefigurate, «...salvo sopravvenenti disposizioni normative. Si valerà, tuttavia, su i soci di maggioranza (Regione Toscana e CCLAA) e con gli altri soci pubblici, la sussistenza di eventuali condizioni per addivenire ad una scissione "non proporzionale" del ramo d'azienda infrastrutturale rispetto a quello gestionale, con conseguente totale ripubblicizzazione della società proprietaria dell'infrastruttura, previa modifica del POR da parte del competente Organismo consiliare...». A seguito della sopravvenuta decisione della Regione Toscana, di cui si è dato atto dianzi, lo scenario delle criticità e delle opportunità collegate alle opzioni prefigurate nel POR viene sostanzialmente a modificarsi; a tal fine questa Amministrazione ha ritenuto di dover rivalutare, quale unica opzione praticabile, quella di cui sub B), previa approvazione di apposito atto consiliare (deliberazione C.C. n. 34 del 17 marzo 2016), con cui il Consiglio Regionale della Toscana viene invitato a rivedere le proprie determinazioni ed a rivalutare un approccio condiviso tra tutti i soci pubblici nei confronti delle società di gestione dei quartieri fieristici toscani (tra cui anche Arezzo Fiere e Congressi s.r.l.), alla luce degli ingenti fondi pubblici sino ad oggi investiti nell'infrastruttura strategica, impedendo che un'eventuale opzione di recesso, praticata su di una qualificante quota di maggioranza relativa qual è quella regionale, possa di fatto determinare la dissoluzione irreversibile del patrimonio aziendale. Allo stato sono comunque in corso trattative tra i soci pubblici per verificare la praticabilità dello scenario sopra prefigurato, con l'ipotesi di procedere, successivamente, alla verifica della possibilità di separazione del ramo d'azienda afferente alla gestione del patrimonio immobiliare ed infrastrutturale (che dovrebbe rimanere in proprietà pubblica), da quello riferito alla componente commerciale e mercatistica di organizzazione degli eventi fieristici, in modo da consentire la specializzazione per zone, in considerazione della loro specifica vocazione territoriale.

Per quanto attiene alla società partecipata "L.F.I. SpA", holding mista operante nel settore del trasporto pubblico di linea su gomma e del trasporto ferroviario regionale<sup>4</sup>, di cui il Comune di Arezzo possiede una quota azionaria di minoranza, pari all'8,66%, la Giunta Comunale, con la richiamata deliberazione attuativa del POR n. 567/2015, ha ritenuto che l'unica "via operativa" di riorganizzazione applicabile alla partecipazione in questione sia quella della dimissioni della quota azionaria. Per tuttora, la deliberazione assembleare del 11 settembre 2015, su

Lo stato dell'arte  
rispetto alla  
società L.F.I. SpA

<sup>4</sup> Maggiori e più dettagliate informazioni in ordine alla genesi storico-evolutiva, alla natura dell'attività svolta, alla composizione del capitale ed alla situazione economico-gestionale di questa società, si potranno rinvenire nella relazione tecnica di accompagnamento al POR, già trasmessa in allegato alla deliberazione C.C. n. 50/2015.



la quale gli altri soci hanno contribuito ad approntare la fusione per incorporazione della società R.F.T. SpA, gestore dell'infrastruttura ferroviaria e istrumento posseduta da L.F.I. SpA, nella stessa L.F.I. SpA, con efficacia dal 26.11.2015, passa far ritenere utile postergare l'anno della procedura di exit di almeno tre anni, al fine di aggiornare, da un punto di vista economico, i benefici attesi dalla fusione, sulla scorta del piano industriale presentato dalla L.F.I. SpA a supporto dell'operazione straordinaria. Ovvio che, qualora una disposizione di legge imperativa cambiasse nel frattempo il presente scenario, si procederà a rivalutarne le condizioni e le tempistiche. In difetto di diretta valutazione, anche alla luce della dinamica del bilancio d'esercizio di L.F.I. SpA post-fusione (bilancio che sarà chiuso al 31.12.2016), si procederà ad avviare l'attività di dismissione della quota azionaria del Comune di Arezzo.

Lo stato dell'arte  
rispetto alla  
società Nuove  
Acque SpA

In ordine alla società "Nuove Acque SpA", cui il Comune di Arezzo partecipa con una quota azionaria di minoranza del 15,89%, in quanto gestore unico di bacino del servizio idrico integrato (ex ATO 4 di Arezzo), il POR, così come attuato dalla delibera G.C. n. 567/2015, prevede che l'opzione di aggregazione potenziale con altre società di gestione del S.I.I. in relazione al nuovo ambito regionale unico, «... andrà valutata alla luce degli incentivi all'aggregazione delle società industriali di bacino, in ambito regionale, come previste dal comma 609, art. 1, della L. 190/2014 e tenuto conto del previsto decreto delegato di riforma delle società a partecipazione pubblica, di cui all'art. 18 della L. 124/2015...». A tal fine il Comune di Arezzo si riserva di valutare eventuali proposte aggregative provenienti dagli Organi di bacino (Autorità Idrica Toscana), anche alla luce dell'entrata in vigore del preannunciato decreto delegato, di cui all'art. 18 della L. 124/2015.

Lo stato dell'arte  
rispetto alla  
società Polo  
Universitaria  
Arezzo srl

Da ultimo, coere l'onere di evidenziare anche lo stato di attuazione del POR rispetto alla società "Polo Universitario Arezzo srl", partecipata dal Comune di Arezzo con quota minoritaria diretta pari al 4,56%, avente ad oggetto l'attività di supporto all'istruzione universitaria nella Città di Arezzo, la possibilità di procedere ad una dismissione delle quote risulta ad oggi ancora sottoposta alla necessità di ulteriori valutazioni ed approfondimenti, partitamente alla luce dei nuovi scenari che configurano sia l'attività che la governance assunta dalla società in questione e che vede un passaggio da una precedente maggioranza pubblica ad una attuale maggioranza di soci privati, tenuto anche conto dei nuovi standard prefigurati dalla bozza di decreto delegato di cui all'art. 18 della L. 124/2015. A tal fine la Giunta Comunale ha dato «... mandato all'Assessore delegato alle società partecipate ed ai rapporti con l'Università, al fine di effettuare la verifica indicata e relazionare in merito entro mesi 6 dall'adozione della deliberazione...» (cioè entro il mese di maggio del corrente anno); la fase di consultazione è tuttora in corso.

<sup>7</sup> Maggiori e più dettagliate informazioni in ordine alla genesi storico-evolutiva, alla natura dell'attività svolta, alla composizione del capitale ed alla situazione economico-gestionale di questa società, si potranno trovare nella relazione tecnica di accompagnamento al POR, già trasmessa in allegato alla deliberazione G.C. n. 30/2015.

<sup>8</sup> Maggiori e più dettagliate informazioni in ordine alla genesi storico-evolutiva, alla natura dell'attività svolta, alla composizione del capitale ed alla situazione economico-gestionale di questa società, si potranno trovare nella relazione tecnica di accompagnamento al POR, già trasmessa in allegato alla deliberazione G.C. n. 30/2015.





## 5. CONSIDERAZIONI E VALUTAZIONI CONCLUSIVE

In estrema sintesi riepilogativa, si ritiene che l'attività di attuazione del POR allo stato posta in essere sia in linea con quanto nelle effettive possibilità applicative a disposizione dell'Ente, tenuto conto dello specifico peso decisionale assumibile nelle competenti sedi assembleari, nonché delle evidenti e numerose criticità operative rilevate nella stessa relazione tecnica accompagnatoria del documento di razionalizzazione; tali criticità sono connesse soprattutto ai numerosi vincoli normativi di diritto societario e statutari di governance che si pongono rispetto all'attuazione di molte delle ipotesi di riorganizzazione prefigurate nel POR, anche alla luce delle iniziali tempistiche di insediamento della nuova Amministrazione scaturita dalle ultime elezioni amministrative. Peraltro, anche a dispetto dei limiti testè emarginati, attraverso opportune concertazioni con gli altri soci, l'Amministrazione comunale ha inteso comunque rendersi parte attiva ai fini della razionalizzazione anche in quei contesti societari entro cui la percentuale di partecipazione dell'Ente non consente, singolarmente intesa, di determinare autonomamente le linee strategiche da intraprendere.

Questo Ente intende, ovviamente, proseguire sulle linee d'azione già intraprese o comunque prefigurate dal POR, fermo restando che, "ad ius cogens", la previsione di un piano straordinario di razionalizzazione da produrre entro il 31 dicembre 2016 e dei nuovi parametri quali-quantitativi prefigurati dal decreto delegato in corso di perfezionamento, attuativo dei principi di cui all'art. 18 della L. 124/2015, potrebbero mutare lo scenario emarginato nella presente relazione.

Si resta a disposizione per ogni eventuale ed ulteriore chiarimento.

Arezzo, il 30 MAR 2016

**Il Sindaco**

*(Prof. Ing. Alessandro Ghinelli)*

Visto per la regolarità istruttoria  
*(Pr. Collegata deliberazione G.C. n. 107/2016)*

Segreteria Generale  
*Uffici Partecipazioni*

Il funzionario delegato  
*(Dr. Giuseppe Bassi)*